

Spett.le

**Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici s.r.l.**  
**Via della Farnesina n. 272**  
**00135 Roma**  
[olimpiacauzioni@legalmail.it](mailto:olimpiacauzioni@legalmail.it)

Carbonia, 07/06/2024  
Prot. nr. 160/2024

Oggetto: Contratto N° 36/2024 del 07/06/2024 relativo al servizio di erogazione della fideiussione per il progetto "SulkHY".  
Progetto: SulkHY - Realizzazione di una Hydrogen Valley nel Sulcis.  
SPESE GENERALI - CIG: B1F8DD1809

Facciamo seguito alla nostra Richiesta di Preventivo prot. nr. 89/ACQ/2024 del 28/05/2024 e al Vostro Preventivo rfq\_437192 del 28/05/2024 il quale si intende parte integrante del presente contratto, per confermarVi il nostro benestare all'esecuzione del servizio di erogazione della fideiussione per il progetto "SulkHY".

Con l'accettazione del presente contratto confermate di essere a perfetta conoscenza del servizio da eseguire e di non avere eccezione alcuna da sollevare.

Ogni errore e/o mancata e/o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle attività da eseguire, in cui può essere incorso l'Operatore economico nelle indagini e nelle valutazioni di cui sopra, non lo esonera dal rispettare, sotto ogni punto di vista, gli impegni assunti con il presente contratto.

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

Il servizio richiesto ha per oggetto l'emissione di una fideiussione, che andrà rilasciata per una somma garantita pari a € 1.725.000,00 (unmilionesettecentoventicinquemila/00) a valere sul progetto SulkHY a favore del Dipartimento Energia, Direzione Generale Incentivi Energia e della Regione Autonoma della Sardegna, avente le caratteristiche descritte in dettaglio nel Vostro preventivo rfq\_437192 del 28/05/2024 allegato al presente contratto.

#### Art. 2 - Modalità di esecuzione e durata

L'esecuzione del servizio dovrà essere condotta secondo gli accordi intercorsi con il ns. RUP incaricato, l'Ing. Gabriele Cali. La scadenza della garanzia è fissata al 31/12/2026.

#### Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il RUP nominato per il presente procedimento è l'Ing. Gabriele Cali, tel. 0781 1969214, [sotacarbo@pec.it](mailto:sotacarbo@pec.it) e assicurerà che gli adempimenti previsti nel presente contratto vengano assolti in maniera corretta.

#### Art. 4 - Corrispettivo

Il presente contratto è stipulato per un corrispettivo di **€ 32.200,00 (trendaduemiladuecento/00)**.

Si specifica che durante l'esecuzione del servizio, per il sopravvenire di avvenimenti non preventivabili al momento della stipula del presente contratto, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche per il corretto svolgimento del servizio. Tali attività supplementari, comunque, non modificheranno la natura del presente contratto.

**Art. 5 – Pagamenti**

Il pagamento per il rilascio della polizza fideiussoria sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, alla stipula della polizza stessa contestualmente alla trasmissione del modulo della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, debitamente compilato e dietro presentazione di regolare fattura e a seguito del Benestare al Pagamento predisposto dal RUP.

**Art. 6 - Tempi di esecuzione**

I tempi di esecuzione della fornitura dovranno essere preventivamente concordati con il nostro RUP con il quale verranno definiti tempi e modalità per l'esecuzione della stessa.

**Art. 7 - Documentazione**

Sarà Vs. cura la trasmissione della copia della documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta esecuzione nei termini.

**Art. 8 - Revisione Prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'Istat, ex art. 60, comma 3, lett. b) del D.lgs 36/2023.

**Art. 9 – Fatturazione**

La Sotacarbo S.p.A., in qualità di Ente aggiudicatore, è soggetta alle disposizioni normative previste in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici.

Si riportano di seguito i riferimenti:

Descrizione Ente: Sotacarbo SpA – Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia (SU).

Progetto: SulkHY - Realizzazione di una Hydrogen Valley nel Sulcis.

SPESE GENERALI.

CIG: B1F8DD1809.

Contratto: n. 36/2024 del 07/06/2024.

Nome ufficio: Amministrazione, mail: sotacarbo@pec.it.

Cod. Fiscale/P.Iva: 01714900923.

Codice Destinatario o codice univoco (SDI) Sotacarbo: SUBM70N.

Sotacarbo S.p.A. rientra tra i soggetti a cui è stato esteso il regime di Split Payment, pertanto le fatture emesse dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

**Art. 10 - D. Lgs 231/2001 e Codice Etico di Sotacarbo SpA**

La Committente ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

L'Operatore economico dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Sotacarbo SpA, pubblicato sul sito internet della Società ([www.sotacarbo.it](http://www.sotacarbo.it)) nella sezione "Società trasparente".

L'Operatore economico condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Sotacarbo SpA con la sottoscrizione del contratto.

L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima Sotacarbo SpA a risolvere il rapporto contrattuale in essere con l'Operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Sotacarbo SpA per effetto di detto inadempimento.

#### Art. 11 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Sotacarbo SpA e da questa accettato.

È ammessa la collaborazione con società o professionisti del settore, previa presentazione di contratti/scritture in essere in data antecedente alla stipula contrattuale.

#### Art. 12 - Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del D.lgs. 36/2023 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura tra la stazione appaltante e l'affidatario, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

#### Art. 13 – Recesso e risoluzioni

La Committente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

La Committente ha, inoltre, facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la Committente avrà diritto a rescindere il contratto dandone comunicazione scritta all'Operatore economico anche qualora:

- l'Operatore economico non proceda all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nei tempi o con la sequenza che la Committente ritiene siano necessari;
- l'Operatore economico sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;
- l'Operatore economico commetta qualsiasi violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione scritta della Committente;
- da parte dell'Operatore economico non vengano rispettati tutti gli obblighi previsti in contratto;
- da parte dell'Operatore economico non venissero rispettate le norme in vigore relative ad assicurazioni, trattamento economico e previdenziale dei propri dipendenti.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, inoltre, nell'ipotesi in cui:

- le transazioni relative ai pagamenti siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- gli Operatori economici, i subappaltatori, i subcontraenti non utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, ai contratti pubblici. L'Operatore economico è tenuto, infine, ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalla Sotacarbo SpA, oltre ad inserire contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la risoluzione del contratto imputabile a colpe e/o cause dell'Operatore economico, la Committente si può avvalere di quanto previsto nell'art. 1456 C.C. "Clausola risolutiva espressa" indirizzando all'Operatore economico apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che al momento stesso in cui il contratto viene risolto, l'Operatore economico non avrà diritto a percepire alcun compenso, fintanto che le attività non siano completamente ultimate. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni o forniture regolarmente eseguite/i.

L'Operatore economico sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla Committente per tale rescissione e la Committente avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita, danno o spesa degli importi dovuti all'Operatore economico.

Si rammenta che la Sotacarbo SpA ha adottato il Patto d'Integrità e pertanto costituiranno cause di risoluzione contrattuale

anche la non applicazione degli obblighi previsti nel Patto stesso.

**Art. 14 - Conferma**

Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione via PEC del presente contratto, dovrete farci pervenire la Vs. conferma debitamente firmata per accettazione, senza riserve delle clausole riportate nel ns.contratto, alla e-mail [sotacarbo@pec.it](mailto:sotacarbo@pec.it).

Distinti saluti

SOTACARBO SpA  
Direzione Affari Generali  
Dott. Gianni Serra

.....

L'Operatore Economico

.....

Visto:

- Il responsabile Unico del Progetto  
Ing. Gabriele Cali

- La Responsabile Amministrativa  
Dott.ssa Valentina Serra